



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

SOTTOSCRITTO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2007

Premesso che:

- Nel corso degli ultimi mesi, il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno deciso di lavorare insieme al fine di sottoscrivere un "Protocollo d'intesa" con l'obiettivo primario di facilitare e sostenere i processi di crescita delle giovani generazioni.
- La sottoscrizione del presente Protocollo rappresenta la prima di numerose iniziative che il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI intendono porre in essere al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e al loro inserimento nella vita sociale, anche mediante interventi volti ad agevolare la mobilità degli stessi sul territorio nazionale, attraverso forme di incentivazione all'auto impiego e all'auto imprenditorialità, nonché mediante il sostegno economico e finanziario allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto significativo sull'ambiente, l'occupazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica.
- L'attivazione di strumenti finanziari agevolati e di modalità operative volti ad incentivare la "qualificazione" dei giovani è considerata dalle parti sottoscriventi il presente Protocollo un impegno prioritario per la formazione dei giovani, in particolare durante il periodo di formazione universitaria.

Considerato che:

- Il "Piano Nazionale Giovani" costituisce uno dei programmi qualificanti dell'azione del Governo ed è inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007 – 2011.
- Il rapporto tra i giovani e le imprese bancarie consente agli stessi di affrontare il percorso formativo, senza aggravare eccessivamente il bilancio familiare, e può agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
- Il Governo considera fattore fondamentale per la competitività del Paese la realizzazione degli obiettivi connessi alla promozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Le clausole previste nella convenzione-tipo di cui all'allegato 7 sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo.

- Con l'art. 15, comma 6, del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella Legge 3 agosto 2007, n. 127, è stato istituito, presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e le Attività sportive, il "Fondo per il credito ai giovani".
- In data 13 settembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive e il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani.
- In data 18 ottobre 2007, in attuazione del Protocollo di cui al punto precedente, è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Accordo per favorire la realizzazione dell'iniziativa "credito per lo studio".
- In data 6 dicembre 2007 è stato adottato il Decreto interministeriale recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del "Fondo per il credito ai giovani", nonché le modalità di rilascio e di operatività della garanzia del Fondo medesimo.

**Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione,
Il Ministro dell'Università e della Ricerca**

e
PABI

Concordano nel promuovere:

- Procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito dei giovani studenti di nazionalità comunitaria ed extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (di seguito "beneficiari"), che intendono investire nella loro formazione culturale.
- Iniziative di informazione sui contenuti del presente Protocollo, rivolte alle imprese bancarie e ai giovani destinatari delle iniziative.

Si impegnano a

- Affrontare in modo organico e in via sistematica le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra le imprese bancarie e le giovani generazioni, individuando temi e soluzioni operative riguardanti aspetti attuali e prospettici di tali relazioni, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.
- Diffondere la conoscenza del presente Protocollo d'Intesa, promuovendo l'operatività degli strumenti d'incentivazione e finanziari di accesso al credito, secondo le procedure descritte negli schemi in allegato, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
 - a) Misure per favorire l'accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:
 - contributi per corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
 - spese da sostenere per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;
 - spese di iscrizione a corsi post laurea e master;
 - spese per l'acquisto di *personal computer* portatili dotati di connettività WiFi.
 - b) Misure per favorire la mobilità sul territorio costituite da:
 - finanziamenti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale ed eventuali spese di intermediazione immobiliare) da parte di studenti universitari fuori sede.
- Promuovere la sottoscrizione, tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive e le imprese bancarie, della convenzione-tipo di cui all'Allegato 7.
- Pubblicare sul sito Internet, all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, l'elenco delle Banche e degli Intermediari finanziari che aderiscono ai programmi di finanziamento di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del consenso degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Promuovere una campagna di educazione finanziaria attraverso il sito Internet precedentemente indicato.

- Monitorare le iniziative previste nel presente Protocollo, con frequenza periodica, a decorrere dalla data della stipula delle prime convenzioni-tipo di cui all'allegato 7.

Roma, 19 dicembre 2007

**Il Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive**
Giovanna Melandri

**Il Presidente dell'Associazione
Bancaria Italiana**
Corrado Faissola

**Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione**
Luigi Nicolais

Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Fabio Mussi

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento dei contributi universitari e per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

- Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.
- La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.
- Il beneficiario può presentare la richiesta di finanziamento una volta avuta comunicazione da parte dell'Istituzione dell'importo della seconda e, ove prevista, della terza rata. Resta inteso che l'ammontare del finanziamento richiesto può corrispondere al totale della contribuzione annuale dell'anno accademico di riferimento (prima, seconda ed eventuale terza rata).
- Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.
- La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.
- Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.
- La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
- Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
- L'ammontare massimo del finanziamento è di 2.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
- Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.
- Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.
- E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
- La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus

- Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.
- La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario, il possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 e verificato che il beneficiario abbia stipulato il contratto Erasmus o altro atto avente analogo effetto, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.
- Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uso realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.
- La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.
- Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.
- La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
- Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata utilizzabile all'estero e valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

- L'ammontare massimo del finanziamento, per ciascun beneficiario, è di :
 - 1.500,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a tre mesi;
 - 3.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a sei mesi;
 - 6.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a dodici mesi.

- Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

- Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

- E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

- La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

**Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti
per la partecipazione a corsi post laurea e master**

- Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede all'Istituzione, sede amministrativa dei corsi, di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.
- La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.
- Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.
- La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.
- Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.
- La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
- Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

- L'ammontare massimo del finanziamento è di 6.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
- Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.
- Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.
- E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
- La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

**Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti
per l'acquisto di *personal computer* portatili dotati di connettività *Wi fi***

- Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di partecipare all'iniziativa.
- La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.
- Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti. Il beneficiario deve, inoltre, indicare le coordinate bancarie del rivenditore "autorizzato" a favore del quale deve essere effettuato il pagamento, nonché presentare copia del preventivo per l'acquisto di un *personal computer* portatile avente le seguenti caratteristiche:
 - essere nuovo di fabbrica e presente nel listino;
 - essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
 - essere corredato di manualistica tecnica d'uso *hardware* e *software* in lingua italiana;
 - essere corredato di sistema operativo e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
 - essere di tipo *WI-FI ready*, ovvero predisposto, sia a livello *hardware* che *software*, per il collegamento alle reti in modalità *wireless* 802.11b/802.11g.
- La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.
- Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

- La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
- Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede quindi, ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore "autorizzato", il pagamento del *personal computer*, limitatamente all'importo massimo del finanziamento erogato, e rilascia al beneficiario la relativa ricevuta contabile.
- L'ammontare massimo del finanziamento è di 1.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
- Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.
- Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.
- E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
- La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione di immobili e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare

- Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.
- La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.
- Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando copia del contratto di locazione regolarmente registrato e recante l'indicazione della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, fattura o altro documento non avente natura fiscale proveniente dall'intermediario immobiliare attestante la somma dovuta ed, inoltre, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti e l'autenticità di tutti i dati riguardanti il contratto di locazione per il quale chiede il finanziamento.
- La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.
- Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.
- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
- Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

- La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione della garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
- L'ammontare massimo del finanziamento è di 3.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
- Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.
- Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.
- E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
- La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

**ELENCO DEI REQUISITI DI MERITO PER ACCEDERE ALLE INIZIATIVE DEL
PROTOCOLLO**

I requisiti di merito per accedere alle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa sono i seguenti:

1. gli studenti che si iscrivono al primo anno e che hanno conseguito il diploma di maturità in Italia devono aver conseguito una votazione almeno pari all'80 per cento del punteggio massimo previsto;
2. gli studenti che si iscrivono al primo anno e che hanno conseguito il diploma di maturità in paesi comunitari devono aver conseguito una votazione almeno pari all'80 per cento del punteggio massimo valutato secondo i criteri matematici indicati nelle tabelle di corrispondenza elaborate dal Ministero con competenza sull'Università;
3. gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono aver conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello in cui viene effettuata la domanda di finanziamento, con una media di almeno 24/30;
4. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 2 – pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus - si applicano i criteri di cui al punto 3;
5. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 3 - partecipazione a corsi post laurea o post diploma accademico e master - è necessario che lo studente abbia conseguito il titolo di accesso necessario con una votazione almeno pari al 90 per cento del punteggio massimo previsto;
6. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 4 - acquisto di *personal computer* con le caratteristiche indicate nel presente Protocollo - si applicano i criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.
7. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 5 - spese connesse agli oneri di locazione - si applicano i criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN
FAVORE DI GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI E DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

TRA

Il **Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento pro-tempore.....

e

la **Banca/Intermediario finanziario** (di seguito Banca/Intermediario finanziario)..... con sede legale in, rappresentata da

PREMESSO CHE

il “Piano Nazionale Giovani” costituisce uno dei programmi qualificanti dell'azione del Governo ed è inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007 – 2011;

L'avvio di un rapporto tra i giovani e le imprese bancarie consente agli stessi di affrontare il percorso formativo, senza aggravare eccessivamente il bilancio familiare, e può agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;

il Governo considera fattore fondamentale per la competitività del Paese la realizzazione degli obiettivi connessi alla promozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

con l'art. 15, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella Legge n. 3 agosto 2007, n. 127, è stato istituito, presso il Dipartimento delle

Politiche giovanili e le Attività sportive, il “Fondo per il credito ai giovani” (di seguito “Fondo di garanzia”);

in data 13 settembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive e il Ministro dell’Università e della Ricerca, il Protocollo d’Intesa per la promozione di iniziative volte ad agevolare l’accesso al credito dei giovani;

in data 18 ottobre 2007 è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Accordo per favorire la realizzazione dell’iniziativa “credito per lo studio”;

con Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2007 sono stati disciplinati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del “Fondo per il credito ai giovani”, nonché le modalità di attivazione e di escussione della garanzia del Fondo medesimo;

in data 19 dicembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività Sportive, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell’Università e della Ricerca ed il Presidente dell’ABI un Protocollo d’Intesa (di seguito “Protocollo”) per promuovere il finanziamento della formazione culturale e sociale dei giovani studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale;

la sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa rappresenta la prima di una serie di iniziative finalizzate a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e il loro inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la mobilità degli stessi sul territorio nazionale e attraverso forme di incentivazione all’auto impiego e all’auto imprenditorialità, nonché mediante il sostegno economico e finanziario allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto significativo sull’ambiente, l’occupazione, la ricerca e l’innovazione tecnologica;

si conviene quanto segue

Art. 1 **(Impegni della Banca/Intermediario finanziario)**

1. La Banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385/l’Intermediario finanziario di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo, aderisce a quanto previsto nel Protocollo e pertanto:

- si impegna ad esaminare, nel rispetto delle proprie procedure interne, della relativa tempistica e di quanto previsto nella presente Convenzione, le domande di finanziamento che le saranno presentate per le seguenti finalità:
 - a) Misure per favorire l'accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:
 - contributi per i corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - spese da sostenere per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;
 - spese di iscrizione a corsi post laurea e master;
 - spese per l'acquisto di *personal computer* portatili dotati di connettività *WiFi*;
 - b) Misure per favorire la mobilità sul territorio costituite da:
 - finanziamenti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale ed eventuali spese di intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede.

La Banca/Intermediario finanziario può decidere di offrire anche solo una delle misure su elencate.

- si impegna a non porre a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali;
- si impegna a non richiedere il rilascio di altre garanzie personali o patrimoniali diverse da quella rilasciata dal Fondo di garanzia per il credito ai Giovani;
- si impegna ad individuare al proprio interno una funzione referente per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 2

(Impegni del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive)

1. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive – in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie - si impegna a realizzare un Sistema Informativo per consentire alle segreterie amministrative delle Istituzioni di istruzione superiore di accreditare coloro che chiedono di beneficiare delle misure di cui all'articolo 1 (di seguito "beneficiari"), in modo da permettere alla Banca/Intermediario finanziario di

verificare se il soggetto che richiede di accedere all'iniziativa rientri tra gli aventi diritto e alle parti sottoscrittrici di monitorare l'andamento del Protocollo.

2. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 verrà sviluppato perfezionando quello già realizzato per l'iniziativa "Un c@ppuccino per un PC".

3. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, tramite il gestore del Fondo di garanzia, si impegna a fornire alla Banca/Intermediario finanziario le istruzioni relative alle modalità tecniche per il collegamento telematico con il gestore del Fondo stesso, nonché la *password* e la *user ID* per accedere al Sistema.

CAPO I

Finanziamenti per il pagamento della contribuzione annuale

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per il pagamento della contribuzione annuale per i corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) gli studenti di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 4

(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario deve richiedere alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta, utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. Il beneficiario presenta la richiesta di finanziamento una volta avuta la comunicazione da parte dell'Istituzione dell'importo della seconda rata e, ove prevista, della terza rata universitaria. Resta inteso che l'ammontare del finanziamento richiesto può corrispondere al totale della contribuzione annuale dell'anno accademico di riferimento (prima, seconda ed eventuale terza rata), comunicato alla Banca/Intermediario finanziario attraverso il Sistema Informativo.

4. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

5. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 5

(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 2.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....

3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 6

(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.

5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 7 (Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO II Finanziamenti per il pagamento della spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus

Art. 8 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per il pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus tutti gli studenti, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale - di età compresa tra i 18 e i 35 anni - vincitori della borsa di studio Erasmus per la quale abbiano già sottoscritto il relativo contratto o altro atto avente analogo effetto.

Art. 9 (Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificato che lo stesso abbia sottoscritto il contratto Erasmus o altro atto avente analogo effetto, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2 le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario

finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta del finanziamento stesso utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 10 (Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è, per ciascun beneficiario, pari ad un massimo di:

- 1.500,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a tre mesi;
- 3.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a sei mesi;
- 6.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a dodici mesi.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....

3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 11 (Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata utilizzabile all'estero e valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.

5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 12 (Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO III Finanziamenti per la partecipazione a corsi post laurea post diploma accademico e master

Art. 13 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per la partecipazione a corsi post laurea o post diploma accademico e a master i giovani, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 14 (Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede all'Istituzione, sede amministrativa dei corsi o del *master*, di essere ammesso a partecipare all'iniziativa. L'Istituzione, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario presso cui richiede il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 15 (Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 6.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....

3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 16 (Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.

5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 17
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento è concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO IV
**Finanziamenti per l'acquisto di *personal computer* portatili dotati di
connettività *wi fi***

Art. 18
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti concessi per l'acquisto di *personal computer* portatili dotati di connettività *wi-fi* gli studenti, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 19
(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa. La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario presso cui richiede il finanziamento, formalizza per

iscritto la richiesta del utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti. Il beneficiario, inoltre, deve indicare le coordinate bancarie del rivenditore "autorizzato" in favore del quale deve essere effettuato il pagamento, nonché presentare copia del preventivo per l'acquisto di un *personal computer* portatile avente le seguenti caratteristiche:

- essere nuovo di fabbrica e presente nel listino;
- essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
- essere corredato di manualistica tecnica d'uso *hardware* e *software* in lingua italiana;
- essere corredato di sistema operativo e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
- essere di tipo *wi-fi ready*, ovvero predisposto, sia a livello *hardware* che *software*, per il collegamento alle reti in modalità *wireless* 802.11b/802.11g.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 20 **(Caratteristiche del finanziamento)**

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 1.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....

3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 21
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore "autorizzato", il pagamento del *personal computer*, limitatamente all'importo massimo del finanziamento erogato, e rilascia al beneficiario la relativa ricevuta contabile.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 22
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento dovrà essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO V
Finanziamenti per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione immobiliare e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare

Art. 23
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti concessi per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione immobiliare e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare tutti gli studenti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a Università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,

statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, con residenza in un Comune diverso rispetto a quello sede del corso, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 24 **(Procedura per l'erogazione del finanziamento)**

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario “fuori sede” richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito previsti di cui all'allegato 6 del Protocollo trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando copia del contratto di locazione¹ regolarmente registrato e recante l'indicazione della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, fattura o altro documento non avente natura fiscale proveniente dall'intermediario immobiliare attestante la somma dovuta ed inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti e l'autenticità di tutti i dati riguardanti il contratto di locazione per il quale chiede il finanziamento.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

¹ Il contratto di locazione può essere rappresentato anche dal decreto di assegnazione dell'alloggio rilasciato dalle Università italiane o da contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative.

Art. 25
(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 3.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....
3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 26
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 27
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento dovrà essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO VI
Cumulabilità, Promozione dell'iniziativa e durata della Convenzione

Art. 28
(Cumulabilità)

1. I finanziamenti oggetto della presente Convenzione, garantiti dal Fondo di garanzia, sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 6.000,00 euro.

Art. 29
(Promozione dell'iniziativa)

1. La Banca/Intermediario finanziario si impegna, con oneri a suo carico, a svolgere nei propri locali e/o sul proprio sito e/o secondo altre modalità, attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì a fornire tutte le informazioni funzionali al monitoraggio della stessa.

Art. 30
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.

2. La convenzione viene rinnovata per successivi periodi di uguale durata con l'accordo delle parti.

Roma,

**Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri**

Dipartimento per le Politiche giovanili e le
Attività sportive

**Per la Banca/Intermediario
Finanziario**

GLOSSARIO

- **Istituzioni di Istruzione Superiore**

Le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e coreutica (AFAM) italiane, statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale.

- **Corsi di studio**

I corsi delle Università o delle Istituzioni AFAM.

- **Studente**

Il soggetto iscritto presso le Università ad un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, ad un master.

Il soggetto iscritto presso una Istituzione AFAM ad un corso di diploma accademico di I e di II livello o ad un master.

- **Studente di nazionalità extra comunitaria residente in Italia**

Lo studente in possesso di carta di soggiorno.

- **Contribuzione annuale**

La tassa di iscrizione ed i contributi (esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio).

- **Studente fuori sede**

Lo studente con residenza anagrafica in un Comune diverso rispetto a quello sede del corso frequentato.

- **Master**

Titolo rilasciato a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale e dei diplomi accademici di I e di II livello.